

Sommario

1. SCOPO	2
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	2
3. AMMISSIONE ALLA QUALIFICAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA	2
4. PRESENZA DI OSSERVATORI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DA AIASCERT	2
5. DELIBERA DI AIASCERT E RILASCIO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICA	2
6. INIZIO DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICA	3
7. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA	3
8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	4
9. RECLAMI	4
10. RICORSI	4
11. USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA QUALIFICAZIONE AIASCERT	5
12. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	5

0	03/11/2021	Emissione	V. Di Leo RSC	V. Di Leo RSC	A. Dondana Pres. CdA
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Redatto	Verificato	Approvato

Regolamento generale relativo alla qualificazione di iniziative formative

Rev.0
03/11/2021

1. SCOPO

Il presente Regolamento è un chiarimento operativo rispetto a quanto riportato nello schema AIASCERT (nel seguito “schema”) che lo cita nei riferimenti.

In caso di conflitto tra le affermazioni riportate sullo Schema e quelle riportate sul presente regolamento hanno la precedenza quelle riportate sullo Schema.

Il Regolamento RE-05 è elaborato da AIASCERT S.R.L in conformità alla norma UNI ISO IEC/17024:2012 relativa agli organismi che certificano persone.

2. CAMPO D’APPLICAZIONE

Il Regolamento RE-05 si applica a tutte le organizzazioni che abbiano presentato richiesta di Qualificazione di una o più delle loro iniziative formative in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente.

3. AMMISSIONE ALLA QUALIFICAZIONE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

Non è previsto una fase di ammissione alla qualificazione di una (o più) iniziativa formativa.

4. PRESENZA DI OSSERVATORI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DA AIASCERT

Alle attività di interazione con l’organizzazione che ha chiesto la qualifica dell’iniziativa formativa svolte da AIASCERT possono assistere come osservatori membri del Comitato di Garanzia di AIASCERT e/o ispettori di Accredia.

5. DELIBERA DI AIASCERT E RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA

Al termine delle attività di verifica dell’organizzazione e dell’erogazione dell’iniziativa formativa AIASCERT redige un rapporto nel quale indica quali e quante sono le eventuali non conformità riscontrate classificate di livello alto, medio, basso o trascurabile.

Se NON sono state rilevate da AIASCERT non conformità di livello alto o medio (quindi possono essere state rilevate solo non conformità basse o trascurabili) allora la qualifica viene concessa.

Se sono state rilevate non conformità di livello medio (ma nessuna di livello alto) allora la formalizzazione dell’esito della qualifica viene sospesa fino a quando l’organizzazione non fornisce prove della risoluzione di tali non conformità. Ricevute tali prove e giudicate risolte le non conformità (o declassate a non conformità di livello basso o trascurabile) allora la qualifica viene concessa.

Se sono state rilevate non conformità di livello alto allora la formalizzazione dell’esito della qualifica viene sospesa fino a quando l’organizzazione non fornisce prove della risoluzione di tali non conformità e non venga effettuata da AIASCERT un nuovo audit sull’erogazione

Regolamento generale relativo alla qualificazione di iniziative formative

Rev.0
03/11/2021

dell'iniziativa formativa. Ricevute tali prove e giudicate risolte le non conformità (o declassate a non conformità di livello basso o trascurabile) e rieseguito l'audit senza che vengano riscontrate altre non conformità di livello alto o medio allora la qualifica viene concessa.

La delibera è comunicata all'organizzazione.

L'attestato di qualifica è rilasciato alle organizzazioni che sono in regola con gli adempimenti amministrativi previsti (ad esempio accettazione del Codice Deontologico e uso del marchio) e con il pagamento della quota prevista per la qualifica.

Le iniziative formative qualificate hanno diritto a:

- essere iscritte nel Registro AIASCERT delle iniziative formative qualificate;
- ricevere l'attestato AIASCERT per l'iniziativa formativa qualificata;
- utilizzare il Marchio AIASCERT secondo il regolamento per l'uso del marchio;

Le iniziative formative qualificate sono tenute a verificare l'esattezza dei dati riportati sull'attestato segnalando ad AIASCERT eventuali errori.

L'elenco aggiornato del Registro delle iniziative formative qualificate è tenuto a disposizione degli interessati presso AIASCERT che lo pubblica sul proprio sito internet.

6. INIZIO DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICA

L'iscrizione sarà eseguita con decorrenza dal giorno di inizio dell'iniziativa formativa di cui si è svolto l'audit.

7. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

L'attività di sorveglianza può avere come esito il mantenimento, la sospensione o la revoca della qualificazione.

In caso di ritardato pagamento o mancata documentazione dell'aggiornamento annuale l'iscrizione al registro verrà sospesa fino alla regolarizzazione.

In sede di mantenimento l'organizzazione qualificata può chiedere (in forma scritta e documentata) di applicare delle deroghe nel caso di temporanea inadempienza rispetto ai requisiti richiesti.

Le deviazioni possono riguardare aspetti di continuità di lavoro, dell'aggiornamento, di regolarità negli adempimenti economici.

Tutte le deviazioni devono ricadere nelle cosiddette cause di forza maggiore e devono essere riscontrabili oggettivamente.

Per il mantenimento della qualifica è inoltre necessario che NON ci siano:

- infrazioni al codice deontologico AIASCERT;

Regolamento generale relativo alla qualificazione di iniziative formative

Rev.0
03/11/2021

- provvedimenti AIASCER nei confronti dell'organizzazione qualificata.

Inoltre per il mantenimento della qualifica è inoltre necessario che in caso di non conformità di livello basso segnalate durante la qualifica tali non conformità siano state risolte e che ne sia stata data evidenza ad AIASCERT. In mancanza si attiva il procedimento di sospensione della qualifica.

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si faccia riferimento al Codice Deontologico CD-01 di cui il candidato deve obbligatoriamente prendere visione a che deve sottoscrivere per accettazione per ottenere la certificazione.

9. RECLAMI

I reclami possono essere di due tipologie:

- a. espressi nei confronti delle INIZIATIVE FORMATIVE QUALIFICATE o dell'organizzazione che eroga tale formazione;
- b. per irregolarità riscontrate nei COMPORTAMENTI DI AIASCERT: devono riguardare il mancato rispetto dei requisiti riportati dalla NORMA UNI CEI ISO/IEC 17024.

I reclami devono essere indirizzati per iscritto tramite Raccomandata AR, o strumento formalmente simile, al Presidente del CdA di AIASCERT. Essi verranno gestiti da AIASCERT in collaborazione col Comitato di Garanzia, come previsto dal regolamento interno RE 02.

Ogni reclamo è numerato e riportato su apposito Registro a cura del Servizio Certificazione AIASCERT che conferma al ricorrente, per iscritto, l'avvenuto ricevimento ed i tempi entro i quali sarà possibile fornire una risposta.

I reclami a registro vengono comunque risolti entro un mese dalla data di ricevimento. Il Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT fornirà direttamente all'interessato gli esiti della valutazione del reclamo stesso.

10. RICORSI

I RICORSI contro le decisioni adottate dagli Organi AIASCERT devono essere indirizzati esclusivamente in forma scritta al Presidente del Comitato di Garanzia, tramite il Servizio Certificazione AIASCERT, entro 45 giorni dalla data della comunicazione ufficiale della decisione contestata.

I ricorsi devono contenere:

- a. le generalità della persona/organizzazione che presenta ricorso;
- b. la descrizione dettagliata dell'evento e delle circostanze a cui il ricorso fa riferimento;

Regolamento generale relativo alla qualificazione di iniziative formative

Rev.0
03/11/2021

c. le argomentazioni documentate che stanno alla base dello stesso.

Ogni ricorso è numerato progressivamente e riportato su apposito Registro a cura del Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT che provvederà a confermare al ricorrente, per iscritto, l'avvenuto ricevimento.

Il Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT promuove un accertamento interno al fine d'individuare le eventuali cause che hanno determinato il ricorso.

Successivamente il ricorso ed i risultati dell'accertamento, sono sottoposti alla decisione del Comitato di Garanzia e coadiuvato dal Comitato Tecnico di Schema che possono esprimere raccomandazioni per il futuro.

Il Comitato di Garanzia sulla base della documentazione acquisita, sentito il ricorrente, i Commissari d'Esame ed il Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT, si pronuncia formalmente entro 90 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il giudizio del Comitato di Garanzia non è appellabile. L'esito del ricorso è notificato al ricorrente a cura del Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT. Il Foro competente nel caso di eventuali contenziosi legali è il Tribunale di Milano

11.USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA QUALFICAZIONE AIASCERT

L'utilizzo del Marchio AIASCERT è regolato dal Regolamento AIASCERT RE_04 che stabilisce anche le sanzioni da applicarsi nei casi di violazione (deve essere firmato per accettazione dal candidato).

In particolare è proibito l'uso del Marchio AIASCERT per offrire, effettuare e documentare attività diverse da quella dell'iniziativa formativa qualificata.

L'uso della Qualificazione è considerato scorretto qualora tragga o possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione. Il Servizio Certificazione AIASCERT, accertato l'uso scorretto della qualificazione, prenderà i necessari provvedimenti sanzionatori.

12.MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

AIASCERT si riserva il diritto di includere in qualsiasi momento integrazioni o modifiche al presente regolamento. Le stesse saranno comunicate agli interessati e rese pubbliche sul sito e avranno decorrenza dalla data prevista per la loro applicazione e da quel momento risulteranno vincolanti per tutte le organizzazioni che intrattengano rapporti di qualificazione con AIASCERT.

Le organizzazioni con iniziative formative qualificate hanno la facoltà di optare per l'adeguamento o optare per la rinuncia alla qualifica.